



**COMUNE DI NURRI**  
*Provincia Sud Sardegna*

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER COMMERCIO, MERCATO COMUNALE E FESTE SAGRE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2021

Sommario	
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3- Normativa di riferimento e definizioni	3
Art. 4 – Modalità di svolgimento del commercio su area pubblica	4
TITOLO I MERCATO	4
Art. 5 – Area del Mercato Settimanale	4
Art. 6 –Orari.	5
Art. 7 – Criteri per l'assegnazione dei posteggio	5
Art. 8- Criteri assegnazione posteggi liberi	6
Art. 9 –Subingresso e reintestazione	6
Art. 10 –Decadenza	7
Art. 11 – Imprenditori Agricoli	8
Art. 12 – Prescrizioni	8
TITOLO II COMMERCIO ITINERANTE	9
Art. 13 Limitazioni	9
TITOLO III FESTE E SAGRE	9
Art. 14 – Modalità di svolgimento	9
Art. 15 - Procedure richieste per le autorizzazioni temporanee	10
Art. 16 - Concessioni temporanee di posteggio per commercio su area pubblica	10
Art. 17 – Sanzioni	11
Art. 18 Norme di rinvio	12

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, unitamente alle disposizioni normative sotto riportate, disciplina le occupazioni di suolo pubblico per commercio su area pubblica, mercato comunale, feste e sagre nel territorio del Comune di Nurri.

### Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
  - b) tutela del consumatore;
  - c) pluralismo tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita;
  - d) valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale del territorio comunale;
  - e) riqualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali su aree pubbliche e, in particolare dei mercati al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto da parte dei consumatori;
  - f) tutela e l'ammodernamento delle aree mercatali, anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati;

### Art. 3- Normativa di riferimento e definizioni

1. Il commercio su area pubblica è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
  - Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii. regolante la disciplina generale delle attività commerciali;
  - Delibera G.R. Sardegna n. 15/15 del 19/04/2007 e ss.mm.ii. relativa ai criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche;
  - D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, entrato in vigore l'08/05/2010 che recepisce la Direttiva Comunitaria CE 123/2006 c.d. Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno e introduce, anche in materia di commercio su area pubblica, il principio della libera concorrenza;
  - Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;
  - Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010);
  - Documento unitario della conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle relative disposizioni vigenti.
3. In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:

- **“Commercio su aree pubbliche”**: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **“Aree pubbliche”**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **“Posteggio”**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
- **“Mercato”** l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione dei pubblici servizi;
- **“Fiera o sagra”**: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, di produttori agricoli, di soggetti che non esercitano l’attività commerciale ma vendono opere dell’ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni o prodotti in modo del tutto sporadico ed occasionale e gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese.
- **“Presenze effettive in un mercato/fiera”**: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nel mercato o nella fiera;
- **“Posteggio disponibile”** il posteggio all’interno di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all’ora stabilita e quindi disponibile per l’assegnazione giornaliera agli spuntisti;
- **“Posteggio fuori mercato”** porzione di area pubblica destinata all’attività di commercio su aree pubbliche a carattere permanente, periodico o temporaneo al di fuori delle aree destinate a mercati o fiere;
- **“Spunta”**: l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.
- **“Spuntista”** l’operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o privo di titolare;
- **“Scambio”**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- **“Settore merceologico”**: la tipologia di prodotto messo in vendita dall’operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;

## Art. 4 – Modalità di svolgimento del commercio su area pubblica

Il commercio su area pubblica può essere svolto:

- Su posteggi dati in concessione;
- In forma itinerante previa autorizzazione su qualsiasi area, fatta eccezione delle vie, piazze e aree escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora siano di particolare pregio culturale o monumentale, per motivi di viabilità, igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto il profilo del decoro o per altri motivi di pubblico interesse.

L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica autocertificativa, al SUAPE ai sensi della L.R. 24/2016.

In caso di assegnazione di posteggio a seguito di bando pubblico dovrà essere presentata la DUA allegando la preventiva concessione del posteggio.

La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale.

La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata al comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.

## TITOLO I MERCATO

### Art. 5 – Area del Mercato Settimanale

Il mercato si svolge nelle Vie indicate nella planimetria allegata.

L'area mercatale è suddivisa in n. 5 posteggi così suddivisi tra le seguenti categorie merceologiche:

- produttori agricoli
- settore non alimentare
- settore alimentare

L'individuazione dell'Area adibita al mercato settimanale, l'istituzione di un nuovo mercato ovvero lo spostamento e ogni altra modifica dei mercati vengono deliberate dal Consiglio comunale.

Nell'area del mercato settimanale sono individuati due settori, rispettivamente destinati:

1. ai venditori muniti di Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche prevista dalla Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (capo II art. 15)
2. agli agricoltori produttori diretti che esercitino attività di vendita dei loro prodotti ai sensi della legge 9.2.1963, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni (30%).

Il settore di cui al punto 1) è altresì suddivisa nelle seguenti zone:

- zona alimentare;
- settore fiori;
- settore merci varie;

Lo svolgimento del mercato settimanale avrà luogo il **MARTEDI'** di ogni settimana. In occasione di particolari e straordinari eventi che interessino l'area, come lavori di straordinaria manutenzione o altri motivi di interesse pubblico, il mercato verrà spostato in altra località con ordinanza del Sindaco e sotto la direzione del settore attività produttive previo parere della Polizia Locale.

In caso di coincidenza del mercato settimanale del lunedì con una giornata festiva ove sia prevista anche la chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa, lo stesso **NON VERRÀ EFFETTUATO**.

In ogni caso il mercato non si effettuerà nei giorni 1 gennaio e 25 dicembre, 26 dicembre, epifania, 1° maggio, 25 aprile, lunedì dell'Angelo, 15 agosto.

Alla Polizia Locale è affidata la rilevazione delle presenze nel mercato settimanale che devono essere puntualmente comunicate all'Ufficio commercio.

L'area destinata all'esercizio del commercio è suddivisa come da allegata planimetria la quale forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento

### Art. 6 –Orari.

L'orario di svolgimento è fissato come segue:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

Tale occupazione può terminare entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita.

Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura del mercato.

## Art. 7 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi

La concessione dei posteggi ha la durata di dodici (12) anni (come stabilito in sede di Conferenza delle Regioni 13/009/CR/C11 – Documento unitario per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.070.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di Aree Pubbliche) e non può essere tacitamente rinnovata.

L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante Bando di gara in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La predisposizione del bando e della relativa graduatoria deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- numero di presenze maturate all'interno del mercato, riferite ai tre anni precedenti (anzianità di frequenza);
- anzianità dell'esercizio di impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- anzianità del richiedente.

Il Comune assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria, che resterà aperta per dodici anni dalla pubblicazione.

Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, e può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile purché dello stesso settore merceologico.

In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per l'occupazione del posteggio è dovuto un canone unico le cui tariffe sono determinate con apposito atto.

## Art. 8- Criteri assegnazione posteggi liberi

Ai fini del presente articolo si considera libero e quindi non occupato il posteggio ove l'operatore titolare non si sia presentato nell'orario di inizio attività stabilito per il mercato.

Nei mercati in cui sono presenti posteggi liberi vengono assegnati con autorizzazione dalla Polizia Locale durante la procedura di spunta ferma restando la stessa tipologia merceologica e previo pagamento della tassa occupazione suolo pubblico relativamente al giorno di assegnazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato e tenendo conto dell'appartenenza dello "spuntista" al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio.

Le operazioni di spunta hanno inizio dalle **ore 08:10** e termine alle **ore 08:30** pertanto l'operatore spuntista non potrà piazzare prima dell'assegnazione del posteggio effettuato dagli operatori di Polizia Locale nella su indicata fascia oraria.

L'assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera.

A parità di numero di presenze effettive nel mercato si tiene conto, ai fini della priorità, dell'ordine cronologico di arrivo al mercato e, a parità anche di questo, dell'anzianità

professionale determinata in riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione DUAAP/DUA, salva nel subingresso la data di rilascio dell'autorizzazione originaria o DUAAP/DUA. La Polizia Locale cura la registrazione in apposito elenco delle presenze per i singoli mercati provvedendo alla trasmissione dei dati a richiesta del settore competente.

L'operatore spuntista dovrà presentarsi con documento di identità, autorizzazione per il commercio su area pubblica in originale o DUAAP/DUA con ricevuta, visura camerale aggiornata, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione, se dipendente, e permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.

Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

## Art. 9 –Subingresso e reintestazione

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e il subentrante è tenuto ad inviare specifica pratica al Settore competente attraverso il portale regionale SUAPE entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la DUA entro tre mesi dal decesso del titolare, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei requisiti di cui articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali e professionali), pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente al subentro nell'attività del deceduto.

La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza della DUA e della concessione di posteggio.

In caso di subingresso le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico si trasmettono dal precedente titolare al subentrante.

Il subentrante prima del subingresso è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.

Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA. Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA.

In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio competente provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante e il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.

Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

## Art. 10 –Decadenza

È disposta la decadenza dalla concessione del posteggio qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una delle seguenti cause:

- la perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali, professionali e antimafia);
- la vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
- morosità per tassa di occupazione suolo pubblico per numero 6 mensilità;
- la cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- motivi di pubblico interesse o pubblica utilità, fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato;
- qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, ovvero non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (pari convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, assistenza ai familiari con handicap gravi, debitamente documentati, entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza;

Lo stesso Ufficio competente provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all'operatore un periodo di 30 (trenta) giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

Trascorso tale termine l'Ufficio comunica all'operatore il provvedimento di decadenza. Eventuali presenze nel mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

I posteggi divenuti disponibili a seguito di decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico o scorrimento della graduatoria, se ancora vigente.

Le assenze dei concessionari dal mercato settimanale sono giustificate nei seguenti casi:

malattia o ricovero ospedaliero del titolare del posteggio;

maternità;

condizioni atmosferiche avverse constatate e comunicate ai venditori in loco al momento dell'apertura del mercato dall'Agente di Polizia Locale incaricato della sorveglianza.

La revoca della concessione e dell'autorizzazione, comporta la perdita dell'anzianità di frequenza acquisita.

## Art. 11 – Imprenditori Agricoli

**1.** Ai sensi del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 e ss.mm.ii. per effettuare la vendita al dettaglio su area pubblica il produttore agricolo deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e segg. del Codice Civile come imprenditore agricolo professionale, singolo o associato di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'articolo 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 101 e ss.mm.ii.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante o su posteggio fisso è soggetta alla presentazione della DUA ( ex DUAAP ).

**3. Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti. Sono, inoltre, assegnati giornalmente agli imprenditori agricoli il 30% dei posteggi liberi, laddove esistenti.**

4. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altra modalità, se l'origine dei prodotti è "di produzione propria", "di produzione di altra azienda agricola", "di produzione commerciale" oppure trattasi di "prodotti di propria produzione trasformati" nel caso di prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici.

## Art. 12 – Prescrizioni

Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base alla regolamentazione del Comune.

La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale. E' vietato lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità previste nel presente Regolamento.

E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ogni tipo di rifiuto prodotto. Sarà cura dello stesso operatore provvedere allo smaltimento degli stessi.

E' rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o imbrattare il suolo.

È assolutamente vietata la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano. In particolare, per il montaggio delle strutture, è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione.

I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.

E' vietato importunare il pubblico con grida moleste, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.

E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.

Non possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg; non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso

contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Ai concessionari è fatto obbligo:

- di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
- di fornire gli estremi dei pagamenti effettuati;
- osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente Regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza

## TITOLO II COMMERCIO ITINERANTE

### Art. 13 Limitazioni

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

E' consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non venga recato intralcio alla circolazione e comunque nelle zone dove non esista un divieto del codice della strada.

La Polizia Locale ha facoltà di ordinare verbalmente l'allontanamento degli esercenti in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

L'attività in forma itinerante è consentita tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ad esclusione del martedì.

Il titolare dell'autorizzazione al commercio su posteggio può esercitare l'attività in forma itinerante solo nei giorni in cui non è titolare di posteggio in forza della medesima autorizzazione.

## TITOLO III FESTE E SAGRE

### Art. 14 – Modalità di svolgimento

Per feste, fiere, sagre o eventi locali si intendono le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, che si svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Le aree pubbliche utilizzabili per la realizzazione delle suddette manifestazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

### Art. 15 - Procedure richieste per le autorizzazioni temporanee

L'utilizzo delle aree comunali per le finalità di cui sopra può essere concesso per un periodo massimo di 5 giorni, comprendenti il tempo necessario per il montaggio e per lo smontaggio delle attrezzature.

La richiesta di concessione, da inoltrare sulla base di apposito modulo reperibile sul sito

istituzionale dell'Ente, deve essere presentata all'Area Amministrativa almeno 30 giorni prima della data dell'evento a cui essa è riferita.

L'uso temporaneo dell'Area viene concesso dietro il pagamento del canone unico patrimoniale determinato sulla base del vigente Regolamento Comunale.

In deroga a quanto previsto dal Regolamento, previa valutazione dell' Organo Politico e del Responsabile dell'Area Amministrativa, potrà essere concesso a titolo gratuito se la manifestazione è organizzata da:

- Associazioni, comitati spontanei, enti ed istituzioni che organizzano manifestazioni ed eventi in collaborazione o con il patrocinio del Comune;
- Enti, associazioni, comitati spontanei, cooperative sociali ed organismi culturali e religiosi aventi sede nel territorio comunale o attivi su di esso, che promuovano iniziative coincidenti con gli interessi generali o diffusi nella comunità locale e comunque privi di scopo di lucro.

## Art. 16 - Concessioni temporanee di posteggio per commercio su area pubblica

L'Ufficio commercio provvede all'assegnazione temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica nelle strade, piazze limitrofe o prospicienti l'area interessata dagli eventi stessi.

Possono partecipare:

- a) li operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche; g
- b) produttori agricoli; i
- c) soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere dell'ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni o prodotti in modo del tutto sporadico e occasionale; i
- d) li imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese. g

La priorità nella graduatoria di ammissione è data dal maggior numero di presenze alla festa o sagra in oggetto in relazione agli ultimi due anni; la presenza effettiva in una festa o sagra locale è riconosciuta solo a condizione che l'operatore abbia ritirato la concessione e pagato i relativi tributi.

## Art. 17 – Sanzioni

Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/92 - C.d.S., e dalla L.R. n. 5/2006.

## Art. 18 Norme di rinvio

Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari vigenti per quanto riguarda le parti non trattate o indicate e sostituisce integralmente tutte le precedenti previsioni regolamentari in materia di procedimento amministrativo, che si intendono pertanto abrogate dalla data di esecutiva della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

